SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

8a COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1961

(56° seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste » (1813) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

Presidente			Pag,	536,	538,	555
Carelli, relatore					٠.	536
DE LEONARDIS						538
Di Rocco						555

« Riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici coltivati a tabacco, e danneggiati dalla peronospora tabacina nella campagna agraria 1960-61 » (1815) (D'iniziativa dei deputati Gomez, D'Ayala ed altri, Vetrone ed altri, Cacciatore ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati); e « Contributi di carattere straordinario a favore dei danneggiati dalla peronospora tabacina » (1816) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDEN	ITE										Pa	ŋ,	555,	559
CARELLI										,.			557,	558
DE LEON	ARI	ois										•		557
FERRARI,	re	lai	101	e							558	ŏ,	558,	559
GALLI.											ς.			559
MASCIAL	E												•	558
PAJETTA											•.			558
Salari,	Sc	otte	9S	egi	et	ari	o	di	S	ta	to	p	er	
l'agr i c	olt	ur	а	e	le	fo	res	ste			•		558,	559

La seduta è aperta alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Bosi, Carelli, De Leonardis, Desana, Di Rocco, Ferrari, Galli, Granzotto Basso, Marabini, Masciale, Menghi, Merlin, Militerni, Negri, Pajetta, Ristori, e Zaccari.

56^a Seduta (14 dicembre 1961)

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Salari.

MASCIALE, ff. Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste » (1813) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CARELLI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anzitutto mi sia consentito esprimere i sensi del più vivo compiacimento all'onorevole Rumor ed ai suoi collaboratori, per le conclusioni positive raggiunte nella formulazione di un progetto di legge relativo al riordinamento dei servizi in agricoltura.

Il provvedimento, da tempo all'esame della Camera dei deputati, è stato oggetto di un approfondito esame, con la collaborazione di tutti i settori sindacali interessati; collaborazione che ha portato alla formulazione di un testo elaborato tenendo conto di tutte le necessità delle varie categorie facenti parte del dicastero dell'agricoltura, le quali intendono porre in modo più organico la loro collaborazione a disposizione dei settori economici agricoli.

Debbo altresì esprimere sensi di vivo compiacimento alla Commissione agricoltura della Camera dei deputati, che con un ordinato e razionale piano di lavoro ha approvato sollecitamente il disegno di legge, da tutti atteso anche per l'interesse che riveste in merito agli sviluppi operativi nell'applicazione del Piano verde, nonchè di tutte le altre leggi speciali e generiche riguardanti la

agricoltura, non esclusi il Piano di miglioramento per la Calabria ed il Piano di rinascita per la Sardegna.

La celerità procedurale con cui gli uffici delle due Camere hanno compiuto i loro adempimenti, è inoltre un'ulteriore riprova della importanza del provvedimento.

Esso, onorevoli colleghi, riguarda l'istituzione dell'agronomo di zona ed il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; ruoli i quali erano fermi ad uno schema risalente alla loro inclusione nei quadri dell'Amministrazione statale. Sono trascorsi ormai 25 anni senza che nessun nuovo progetto venisse elaborato per risolvere l'annoso problema del riordinamento dei quadri e dei servizi in uno schema più idoneo allo svolgimento del non facile compito consistente nella stretta assistenza agli operatori agricoli nell'ampio quadro dei nuovi indirizzi della tecnica e della produzione. Ciò che avviene oggi, con il provvedimento in esame, ci è quindi particolarmente gradito, in quanto vediamo finalmente realizzato un piano da tempo proposto. Non era infatti possibile lasciare un valido strumento di progresso produttivistico avulso dalla realtà presente. Bene quindi ha operato il Ministro Rumor, insieme ai suoi collaboratori, elaborando un provvedimento capace di vitalizzare un organismo che, affondando le sue nobili radici nelle gloriose cattedre ambulanti di agricoltura di queste ha assorbito lo spirito dinamico, la capacità tecnica, la forte volontà di collaborazione, il sacrificio di numerose rinuncie, il disciplinato, silenzioso e consapevole desiderio di rendersi utile al mondo rurale.

In un momento di congiuntura non poteva quindi mancare il riordinamento strumentale del più valido ed efficace mezzo di assistenza a disposizione dello Stato: il dicastero dell'agricoltura.

Per questa ragione l'azione di assestamento si riferisce all'allargamento dei ruoli delle varie categorie, alla unificazione dei servizi, al potenziamento di alcuni di essi, all'inquadramento negli organici del personale operante in settori marginali a carattere di temporaneità, alla omogeneità delle mansioni, alla più serena attività dei suoi componenti

56^a SEDUTA (14 dicembre 1961)

in un *iter* professionale più rispondente a principi di equità e di giustizia.

Il Piano verde, come tutta l'attività agricola in genere, si gioverà con particolare completezza del nuovo organismo dinamicamente orientato verso nuovi sistemi, nuovi metodi, nuove applicazioni, appunto perchè nuovo è il mondo rurale del momento, nuova l'economia che ad esso s'innesta, nuova la tecnica che la stessa impone.

Il progetto di legge, d'altra parte, fa riferimento in fondo al vecchio progetto presentato da chi parla a suo tempo, e precisamente il 3 agosto 1960, con il quale si chiedeva: a) l'istituzione di adeguati organici degli Uffici centrali, compartimentali e provinciali dell'agricoltura; b) la ripartizione dei compiti normativi fra gli Ispettorati compartimentali e provinciali dell'agricoltura sulla base dell'entità finanziaria delle opere sussidiabili; c) la riorganizzazione Ispettorati compartimentali dell'agricoltura secondo gli indirizzi vigenti per i Provveditorati alle opere pubbliche nonchè l'attribuzione, nell'ambito della Regione, dei compiti di coordinamento e di indirizzo tecnico; d) l'aumento ed il potenziamento degli Uffici staccati e delle Sezioni specializzate degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura; e) la soppressione degli Ispettorati provinciali e regionali dell'alimentazione e l'istituzione dei rispettivi servizi presso gli Ispettorati dell'agricoltura; f) l'inserimento dei ruoli aggiunti nei ruoli ordinari e l'unificazione dei ruoli affini; g) l'ampliamento dei ruoli tecnici, l'istituzione del ruolo delle assistenti rurali e la riorganizzazione dei Servizi per la soppressione delle frodi; h) l'assegnazione degli indirizzi ufficiali della propaganda e dell'assistenza tecnica all'esclusiva competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che li esercita attraverso gli Ispettorati dell'agricoltura, ai quali spetta anche il coordinamento, in sede regionale ed in sede provinciale, di tutte le attività di propaganda e di assistenza svolte da altri Enti; i) la sistemazione dei funzionari tecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in un quadro di piena uguaglianza con i funzionari degli altri Dicasteri, salvaguardandoli sempre ed in ogni evenienza, da qualsiasi sperequazione.

Evidentemente le disposizioni contenute nel citato progetto di legge, che delegava il Governo alla emanazione di nuove norme relative al riordinamento dei servizi tecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono ora contenute nel disegno di legge al vostro esame, con il quale sono stati attuati notevoli miglioramenti ai servizi stessi.

Alle funzioni, alle attribuzioni del Ministero sono state apportate valide innovazioni; prima fra tutte è quella concernente l'istituzione dell'agronomo di zona, il quale, assistito da periti, potrà senza dubbio svolgere una larga attività nell'interesse degli assistiti del settore rurale.

Complessivamente potranno essere aperti 650 nuovi uffici, rispetto ai 272 attualmente operanti, con un totale di nuovo personale ammontante a circa 962 elementi, relativi alle due categorie del ruolo tecnico superiore e del ruolo tecnico di concetto; senza parlare dei miglioramenti concreti che verranno portati nei riguardi di altre categorie, amministrative e contabili. Verranno poi istituiti i ruoli della sperimentazione e della repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.

Un'altra innovazione è quella concernente l'istituzione del ruolo delle assistenti rurali; istituzione che permetterà un più valido collegamento con le famiglie di tutti gli agricoltori, e specialmente con quelle dei coltivatori diretti e dei mezzadri, al fine di concedere quell'assistenza anche nel settore domestico che è indispensabile in un quadro di completezza sociale, e che è idonea non solo ad elevare il tono di vita degli interessati, ma anche e soprattutto a rappresentare la forma di collaborazione sociale più spinta verso la solidarietà umana.

I limiti di tempo che debbo osservare mi impediscono purtroppo di addentrarmi in questioni di dettaglio. Dirò solo che la spesa — sulla quale, peraltro, la Commissione di finanza ha espresso parere favorevole — risulterà, per gli esercizi finanziari 1961-62, 1962-63 e 1963-64, rispettivamente di 713 mi-

56^a SEDUTA (14 dicembre 1961)

lioni, di un miliardo e 700 milioni e di 2 miliardi e 100 milioni.

Onorevoli colleghi, qualora qualcuno di voi desiderasse maggiori chiarimenti, essi potranno esservi forniti durante l'esame dei singoli articoli.

Ho la sensazione di compiere un gradito dovere rinnovando i miei rallegramenti e i miei ringraziamenti al Ministro Rumor, al Sottosegretario di Stato Salari, a tutti i collaboratori del Ministero dell'agricoltura, all'onorevole Presidente, agli onorevoli colleghi qui presenti e a tutti quanti hanno ritenuto di dover portare la loro attenzione sul disegno di legge che, pur non raggiungendo la perfezione, rappresenta la soluzione più idonea per le esigenze della nostra agricoltura, sia nel settore produttivistico che nel settore sociale ed economico.

Concludo formulando l'augurio più vivo che il disegno di legge, una volta approvato in questa sede, possa essere posto con la massima sollecitudine in esecuzione.

DE LEONARDIS. Noi siamo favorevoli all'approvazione, oltre che per l'urgenza rivestita dal provvedimento, anche per il fatto che esso risulta essere stato elaborato anche — come ha precisato l'onorevole relatore — con la collaborazione degli organismi sindacali.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Istituzione degli uffici agricoli di zona.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad istituire gli Uffici agricoli di zona, diretti dagli agronomi di zona, posti alle dipendenze dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. Con il decreto di istituzione, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro delimita la circoscrizione territoriale di competenza dell'Ufficio, che comprenderà il territorio di uno o più co-

muni, per una estensione compresa tra i 10.000 ed i 60.000 ettari di terreno coltivato, con caratteristiche economico-agrarie, per prevalenti aspetti, omogenee.

In casi eccezionali, per zone intensivamente coltivate nelle quali prevalga la piccola proprietà diretta coltivatrice, la circoscrizione dell'Uffició agricolo di zona, potrà ridursi fino a 5.000 ettari.

Gli agronomi di zona sono scelti esclusivamente tra il personale appartenente al ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, di cui alla tabella II annessa alla presente legge.

Il primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955, n. 937, è abrogato per quanto concerne la facoltà conferita al Ministro per l'agricoltura e le foreste di istituire sezioni distaccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

(È approvato).

Art. 2.

Compiti degli Uffici agricoli di zona.

L'agronomo di zona ha il compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della zona mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale.

Le suddette attività sono dirette, in particolare, al potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo.

Il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura può delegare l'esercizio di talune delle funzioni di propria competenza all'agronomo di zona.

(E approvato).

Art. 3.

Istituzione di sezioni specializzate degli Ispettorati agrari compartimentali e provinciali dell'agricoltura.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può istituire, mediante decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sezioni specia-

56^a Seduta (14 dicembre 1961)

lizzate presso gli Ispettorati agrari compartimentali e gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, in corrispondenza alle esigenze funzionali di detti uffici ed alle specifiche caratteristiche dell'agricoltura regionale e provinciale.

(È approvato).

Art. 4.

Compito di coordinamento demandato agli Ispettorati agrari compartimentali - Istituzione di Uffici amministrativi dell'agricoltura.

Gli Ispettorati agrari compartimentali, oltre alle attribuzioni previste dalle leggi vigenti, provvedono ad indirizzare ed a coordinare l'attività degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura compresi nell'ambito del compartimento.

Le attribuzioni amministrative e contabili di ciascun Ispettorato agrario compartimentale sono svolte da apposito ufficio, cui è preposto un direttore di divisione del ruolo amministrativo della carriera direttiva.

Le attribuzioni amministrative e contabili di ciascun Ispettorato provinciale dell'agricoltura sono svolte da apposito ufficio cui è preposto un direttore di sezione del ruolo amministrativo della carriera direttiva.

Agli uffici di cui ai precedenti commi — che operano rispettivamente alle dirette dipendenze degli Ispettorati agrari compartimentali e provinciali — possono essere stabilmente assegnati impiegati del ruolo amministrativo della carriera direttiva e del ruolo dei servizi contabili.

(È approvato).

Art. 5.

Ruolo amministrativo e ruolo tecnico superiore dell'agricoltura.

Il ruolo amministrativo di cui al quadro 15, allegato al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal ruolo amministrativo di cui alla tabella I annessa alla presente legge.

Il « ruolo tecnico superiore dell'agricoltura », degli « enotecnici e direttori di vivai di viti americane » e del « personale direttivo degli Istituti di incremento ippico » di cui ai quadri 15 e 15/A, allegati al suddetto testo unico, sono sostituiti dal ruolo « tecnico superiore dell'agricoltura » stabilito dalla tabella II annessa alla presente legge.

(È approvato).

Art. 6.

Ruolo della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica.

Il ruolo della carriera direttiva degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica, di cui al quadro 15, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal ruolo di cui alla annessa tabella III.

(E approvato).

Art. 7.

Istituzione del ruolo degli analisti per il servizio della repressione delle frodi.

Per il servizio delle analisi delle sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari, compreso fra i compiti attribuiti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal regio decretolegge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni ed aggiunte, è istituito il ruolo degli analisti di cui alla tabella IV, annessa alla presente legge.

L'accesso alla qualifica iniziale del predetto ruolo si effettua mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare i cittadini in possesso dei requisiti generali prescritti dal testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del diploma di laurea in chimica, o in chimica industriale o in chimica farmaceutica o in scienze naturali o in scienze biologiche o in scienze agrarie.

(È approvato).

56^a SEDUTA (14 dicembre 1961)

Art. 8.

Integrazione dell'articolo 305 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

All'articolo 305 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è aggiunto il seguente comma:

« A parità di votazione complessiva costituisce titolo di preferenza il servizio di ruolo prestato nella carriera direttiva degli sperimentatori degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica ».

(E approvato).

Art. 9.

Modifiche all'articolo 306 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'articolo 306 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

« ART. 306. (Svolgimento della carriera dei direttori). — I direttori straordinari degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica sono nominati in prova per la durata di tre anni, durante i quali in caso di insufficiente attitudine, possono essere dispensati dal servizio, su conforme parere della Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

Al termine del terzo anno di effettivo servizio possono essere promossi ordinari, in base a giudizio sulla loro operosità scientifica reso da una commissione nominata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, su designazione della Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, e composta di cinque membri effettivi e due supplenti, scelti fra i direttori ordinari di istituti di sperimentazione agraria e talassografica e i professori ordinari di università.

Ove tale giudizio sia sfavorevole, i direttori straordinari, su parere conforme della Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, possono essere mantenuti in servizio per un altro biennio, al termine del quale saranno sottoposti al giudizio di una Commissione composta con i criteri fissati dal comma precedente e costituita da persone diverse da quelle che pronunciarono il precedente giudizio.

Coloro che al termine del triennio ed eventualmente del quinquennio non conseguano la promozione ad ordinario, sono dispensati dal servizio con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il giudizio sfavorevole è divenuto definitivo.

La promozione a direttore ordinario ha effetto dal giorno successivo a quello del compimento del triennio ed eventualmente del quinquennio di servizio come direttore straordinario.

I direttori ordinari al compimento del quarto anno di anzianità nella predetta qualifica conseguono la promozione a direttore superiore.

I posti vacanti nella qualifica di direttore capo sono conferiti, secondo l'ordine di anzianità, ai direttori superiori che nella predetta qualifica abbiano maturato almeno otto anni di effettivo servizio ».

(È approvato).

Art. 10.

Modifiche all'articolo 314 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'articolo 314 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

« ART. 314. (Nomina a sperimentatore). — La nomina a sperimentatore nel ruolo del personale degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica ha luogo in seguito a concorso per titoli e per esami, al quale possono partecipare coloro che sono in possesso di una delle lauree indicate nel bando di concorso.

A parità di votazione complessiva costituisce titolo di preferenza; 8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

56^a SEDUTA (14 dicembre 1961)

- 1) aver prestato effettivo servizio, per almeno due anni, in qualità di aiuto o di assistente ordinario nelle università;
- 2) aver prestato effettivo servizio per almeno tre anni in qualità di aiuto volontario o di assistente straordinario o volontario nelle università;
- 3) aver compiuto almeno un triennio di tirocinio, in qualità di borsista, negli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica o presso gli osservatori per le malattie delle piante ».

(E approvato).

Art. 11.

Modifiche all'articolo 315 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'articolo 315 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

« ART. 315. (Svolgimento della carriera degli sperimentatori). — Le promozioni alle qualifiche di sperimentatore principale, di sperimentatore superiore e di sperimentatore capo, sono conferite a ruolo aperto, mediante scrutini per merito comparativo, a ciascuno dei quali sono ammessi gli impiegati della qualifica immediatamente inferiore che, con gli altri requisiti, abbiano quello della anzianità di qualifica non inferiore agli anni tre ».

(È approvato).

Art. 12.

Ruolo tecnico dell'agricoltura e ruolo dei servizi contabili.

Il ruolo « tecnico dell'agricoltura », quello degli « Istituti di sperimentazione agraria e talassografica » di cui al quadro 34, allegato al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti dal ruolo « tecnico del-

l'agricoltura » stabilito nella tabella V annessa alla presente legge.

Il ruolo dei « servizi contabili » di cui al quadro 34, allegato al citato testo unico, è sostituito da quello stabilito nella tabella VI, annessa alla presente legge.

(È approvato).

Art. 13.

Attribuzioni dei ruoli tecnico superiore dell'agricoltura e tecnico dell'agricoltura.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni assegnano ai ruoli denominati, secondo il preesistente ordinamento, « tecnico superiore dell'agricoltura », degli « enotecnici e direttori dei vivai di viti americane » e del « personale direttivo degli Istituti di incremento ippico » sono trasferite al ruolo « tecnico superiore dell'agricoltura » di cui alla tabella II annessa alla presente legge.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni assegnano ai ruoli denominati, secondo il preesistente ordinamento, « tecnico dell'agricoltura » e degli « Istituti di sperimentazione agraria e talassografica » sono trasferite al ruolo « tecnico dell'agricoltura » di cui alla tabella V annessa alla presente legge.

Il personale del ruolo tecnico dell'agricoltura è utilizzato anche, e comunque per non oltre il limite di 90 impiegati, presso gli Istituti di sperimentazione agraria e gli Istituti talassografici.

(È approvato).

Art. 14.

Assistenti di economia domestica rurale e relativi compiti.

È istituito il ruolo delle assistenti di economia domestica rurale di cui alla tabella VII annessa alla presente legge.

L'assistente di economia domestica rurale ha il compito di svolgere, promuovere ed assistere — secondo le direttive del capo dell'ufficio al quale è organicamente assegnata — le iniziative dirette a diffondere la cono8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

56^a Seduta (14 dicembre 1961)

scenza e l'applicazione nelle campagne delle nozioni di economia domestica rurale, con particolare riguardo alle esigenze di migliorare il tenore di vita delle famiglie contadine.

L'accesso alla qualifica iniziale del predetto ruolo si effettua mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi i cittadini di sesso femminile in possesso dei requisiti generali prescritti dal testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del diploma di scuola media di secondo grado, integrato da un titolo di specializzazione in economia domestica rurale.

(E approvato).

Art. 15.

Impiegati della carriera esecutiva.

Il ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale-periferica, di cui al quadro 55, allegato al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito da quello di cui alla tabella VIII annessa alla presente legge.

Il ruolo della carriera esecutiva dei sorveglianti degli istituti di incremento ippico di cui al quadro 55 allegato al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito da quello di cui alla tabella IX annessa alla presente legge.

Il personale di cui al comma precedente che si trova in soprannumero a norma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1955, n. 298, viene collocato nel nuovo ruolo di cui alla tabe. IX, con la qualifica rivestita alla data entrata in vigore della presente legge, conservando, a tutti gli effetti, l'anzianità di qualifica e di carriera.

(È approvato).

Art. 16.

Personale della carriera ausiliaria.

Il ruolo del personale addetto agli uffici, della carriera ausiliaria, e quello del personale tecnico della stessa carriera, di cui al quadro 76 allegato al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti da quelli di cui alle tabelle, rispettivamente, X e XI annesse alla presente legge.

(È approvato).

Art. 17.

Personale per il servizio delle repressioni frodi.

Fermo restando quanto stabilito nel precedente articolo 7, gli altri compiti attribuiti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, numero 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 362, e successive modificazioni ed aggiunte, sono svolti, in via normale, dal personale dei ruoli: amministrativo, tecnico superiore dell'agricoltura e tecnico dell'agricoltura.

Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è adibito ai servizi di cui al precedente comma, viene collocato secondo le norme previste dai successivi articoli 32, 34, 35 e 36 nei ruoli ad esaurimento stabiliti dalle tabelle XII, XIII, XIV, annesse alla presente legge.

Parimenti il personale di cui alla tabella istituita dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, è collocato nel ruolo ad esaurimento previsto dalla tabella XV, annessa alla presente legge, secondo le norme del successivo articolo 24.

(È approvato).

Art. 18.

Qualifiche di ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria al personale adibito al servizio repressioni frodi.

Gli impiegati di cui alle annesse tabelle IV, XII e XIII, nonchè gli impiegati delle carriere direttive e di concetto adibiti, mediante decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste da pubblicare nella *Gazzetta Uf*-

56a Seduta (14 dicembre 1961)

ficiale, al servizio di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, di cui al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni ed aggiunte, sono, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi e dai regolamenti, ufficiali di polizia giudiziaria.

Gli impiegati di cui all'annessa tabella XIV, nei limiti di cui al precedente comma, sono agenti di polizia giudiziaria.

Gli impiegati di cui ai precedenti commi possono essere destinati anche a prestare servizio presso gli Istituti indicati nell'articolo 41 del citato regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033.

(È approvato).

Art. 19.

Operai per gli Istituti di incremento ippico.

La dotazione organica degli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il servizio degli Istituti di incremento ippico è numericamente fissata dalla tabella XVI annessa alla presente legge.

I posti, che, a cominciare dalla qualifica di palafreniere, si renderanno disponibili nel ruolo del personale ausiliario degli Istituti di incremento ippico, sono soppressi.

Alla copertura dei posti di operaio permanente, stabiliti dalla tabella di cui al primo comma, si provvede entro i limiti numerici dei posti soppressi nel ruolo del personale di cui al comma precedente.

I posti di palafreniere in soprannumero del ruolo ausiliario degli istituti di incremento ippico, previsti dall'articolo 4 della legge 30 giugno 1954, n. 546, saranno riassorbiti con le prime vacanze. Ai palafrenieri che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano nella posizione soprannumeraria si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma primo, della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

Ai capi palafrenieri e palafrenieri in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono attribuiti rispettivamente i coefficienti di stipendio n. 173 e n. 159 con gli aumenti periodici maturati nei coefficienti in godimento.

(È approvato).

Art. 20.

Rimborso delle spese all'agronomo di zona che usi proprio automezzo per le missioni.

All'agronomo di zona, il quale, per assolvere alle mansioni di ufficio, faccia uso, qualora non sussista la possibilità di provvedervi d'ufficio o altrimenti, di automezzi propri nei limiti consentiti dai capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, è corrisposto un rimborso di spese da stabilirsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro, entro i limiti stabiliti dall'articolo 9, ultimo comma, della legge 29 giugno 1951, n. 489.

(E approvato).

Art. 21.

Inquadramento nei ruoli organici dei dipendenti del soppresso Ministero dell'Africa italiana.

Gli impiegati provenienti dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, inquadrati nei ruoli aggiunti o posti aggiunti, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono collocati, alla data dell'entrata in vigore della presente legge e con effetto dalla data stessa, con qualifiche corrispondenti a quelle rivestite, nei rispettivi ruoli ordinari di cui alle tabelle I, II, V, VI, VIII e X, conservando, a tutti gli effetti, la anzianità di qualifica e di carriera.

(È approvato).

56^a SEDUTA (14 dicembre 1961)

Art. 22.

Norme di inquadramento nei nuovi ruoli.

Il collocamento del personale dei ruoli organici e di quello previsto dal precedente articolo 21 nei ruoli di cui alle tabelle I, II, V, VI, VIII, X e XI, è effettuato con l'attribuzione della qualifica cui è annesso il coefficiente pari a quello della qualifica rivestita alla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo di appartenenza, con la conservazione dell'anzianità di carriera e di qualifica acquisite.

In ciascuna qualifica attribuita, l'ordine di successione è determinato dall'anzianità posseduta e dalla posizione acquisita nella qualifica di appartenenza, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per il personale proveniente da ruoli diversi si osservano, ai fini di cui al precedente comma, i criteri stabiliti dal secondo comma dell'articolo 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Qualora la posizione acquisita nel rispettivo ruolo di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata determinata in applicazione degli articoli 74, 78 ed 81 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, oppure degli articoli 361, 362 e 363 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, l'ordine di collocamento nella qualifica di cui al primo comma è stabilito tenendo conto della natura dell'avanzamento e della data in cui sono stati indetti i concorsi e gli esami per conseguire l'avanzamento stesso.

Nel caso di identità della natura dell'avanzamento e di contemporaneità dei bandi di concorso o di esame, sarà tenuto conto delle votazioni riportate dagli interessati nelle prove di esame.

(È approvato).

Art. 23.

Inquadramento del personale dei ruoli aggiunti.

Il personale dei ruoli aggiunti istituiti a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, in corrispondenza dei ruoli organici sostituiti da quelli di cui alle tabelle annesse alla presente legge, è collocato nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici.

Il personale di cui al precedente comma è inserito nelle predette qualifiche dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza.

(È approvato).

Art. 24.

Inquadramento in ruolo organico di ex dirigenti U.N.S.E.A., ora in servizio presso il Ministero dell'agricoltura.

Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricopra i posti di cui alla tabella istituita dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, è collocato nel ruolo tecnico ed amministrativo ad esaurimento, di cui al precedente articolo 17, ultimo comma.

Il collocamento nel predetto ruolo è effettuato con la attribuzione della qualifica cui è annesso il coefficiente pari a quello della qualifica rivestita dal personale, alla data di entrata in vigore della presente legge, nella tabella indicata nel primo comma con la conservazione dell'anzianità di carriera e di qualifica maturate.

Le qualifiche tecniche e amministrative previste nella tabella XV, allegata alla presente legge, saranno attribuite a seconda che al titolo di studio posseduto dagli impiegati corrisponda quello richiesto per la ammissione nel ruolo tecnico o nel ruolo amministrativo.

56^a SEDUTA (14 dicembre 1961)

Il personale contemplato nel secondo comma è ammesso, secondo le norme vigenti, al concorso di merito distinto ed all'esame di idoneità per la promozione alla qualifica di ispettore superiore o direttore di sezione nel ruolo tecnico ed amministrativo ad esaurimento di cui alla tabella XV, valutandosi l'anzianità necessaria per la partecipazione ai concorsi ed agli esami medesimi nel modo stabilito dal secondo comma dell'articolo 323 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3.

(È approvato).

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 25.

Gradualità dell'ampliamento dei ruoli tecnici.

I posti che, a far tempo dall'entrata in vigore della presente legge, risulteranno comunque disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli di cui alle tabelle II e V saranno messi a concorso con l'osservanza delle seguenti limitazioni:

- 1) nel ruolo di cui alla tabella II: per non più di 150 posti in ciascuno dei primi tre anni;
- 2) nel ruolo di cui alla tabella V: per non più di 120 posti in ciascuno dei primi tre anni.

Peraltro, il primo dei concorsi, che sarà indetto in ciascuno dei predetti ruoli dopo l'entrata in vigore della presente legge per il conferimento dei posti nelle qualifiche iniziali, verrà espletato tra il personale che trovasi ininterrottamente in servizio da almeno un quinquennio, e con rapporto stabile di impiego, presso gli enti e le sezioni di riforma fondiaria, il quale ne faccia domanda e sia provvisto del prescritto titolo di studio e degli altri requisiti generali previsti per l'accesso all'impiego statale e non abbia, alla data predetta, superato il 40° anno di età, salve le elevazioni dei limiti

secondo le disposizioni legislative vigenti in materia.

(È approvato).

Art. 26.

Riduzione del periodo di anzianità per le promozioni.

Per il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i periodi di anzianità previsti dalle vigenti disposizioni per il conferimento dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo e a scelta sono ridotti a metà per tutte le carriere.

Per i primi due concorsi che saranno banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge, i periodi di anzianità previsti dalle vigenti disposizioni per la promozione alle qualifiche di direttore di sezione, primo segretario contabile, primo archivista e qualifiche equiparate, sia mediante concorso per merito distinto, sia mediante esami di idoneità, sono ridotti di due anni.

Le riduzioni di anzianità di cui ai precedenti commi non si applicano al personale che abbia già fruito di analogo beneficio in base a norme relative alle carriere del Ministero dell'agricoltura e foreste, in precedenti promozioni.

(È approvato).

Art. 27.

Valutazione del servizio presso l'U.N.S.E.A. ai fini delle promozioni.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità prescritta per la partecipazione agli esami di concorso o per l'ammissione agli scrutini per merito comparativo e per merito assoluto, per la promozione alla qualifica di direttore di sezione, di primo segretario, di primo archivista e di commesso, e qualifiche equiparate, in favore del personale assunto ai sensi dell'articolo 7 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, è valutato il servizio prestato in modo continuativo e lodevole

56^a SEDUTA (14 dicembre 1961)

presso l'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, per non oltre tre anni.

La stessa valutazione viene effettuata per la promozione del predetto personale nei ruoli organici alla qualifica di consigliere di I classe, segretario, archivista e usciere capo e qualifiche equiparate.

Il personale dei ruoli organici che, alla data di entrata in vigore della presente legge rivesta le qualifiche di consigliere di seconda classe, di segretario aggiunto, di applicato e di usciere, e qualifiche equiparate, è ammesso agli scrutini per la promozione alla qualifica immediatamente superiore, pur in assenza della predetta anzianità, se il personale proveniente dai ruoli aggiunti, inquadrato nelle predette qualifiche, a norma del precedente articolo 23, è scrutinabile per detta promozione, per effetto della valutazione di cui al precedente comma.

(È approvato).

Art. 28.

Estensione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448.

Le disposizioni contenute nei commi quarto, sesto e settimo dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, sono estese, a domanda, ai dipendenti statali assunti in servizio non di ruolo in applicazione dell'articolo 7 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, che, anteriormente al 1º maggio 1948, fino alla cessazione del prestato servizio alle dipendenze dell'ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e successivamente alla data di assunzione nell'amministrazione statale, abbiano svolto, in modo esclusivo e permanente, mansioni di archivio e di copia ovvero mansioni che, secondo l'ordinamento delle carriere statali, spettano al personale della carriera esecutiva.

La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 29.

Riassorbimento degli assegni personali previsti dalla legge 22 febbraio 1951, n. 64.

Il riassorbimento degli assegni personali, attribuiti al personale statale dall'articolo 8 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, viene effettuato nei modi e nei termini già stabiliti dalla predetta norma.

(È approvato).

Art. 30.

Inquadramento in apposito ruolo organico del personale della carriera ausiliaria con mansioni di autista.

Nella prima attuazione della presente legge, gli impiegati del ruolo del personale addetto agli uffici nella carriera ausiliaria di cui alla allegata tabella X, i quali svolgono mansioni di autista e, alla data di entrata in vigore della legge medesima, non abbiano superato il 50° anno di età, possono, a domanda, essere trasferiti, nel limite complessivo di 120 unità, nel ruolo del personale tecnico della stessa carriera, indicato nell'annessa tabella XI.

Il collocamento nel ruolo del personale tecnico ausiliario sarà disposto, ove occorra, anche in soprannumero, nella qualifica cui è annesso il coefficiente pari a quello della qualifica rivestita, nel ruolo di appartenenza, alla data di entrata in vigore della presente legge e con la conservazione dell'anzianità di qualifica e di carriera acquisite.

Nella qualifica iniziale del ruolo di cui alla allegata tabella XI saranno mantenuti scoperti tanti posti quanti risulteranno gli impiegati in soprannumero, nel ruolo medesimo, per effetto della applicazione dei precedenti commi.

Con le stesse modalità ed alle condizioni di cui ai commi precedenti, il collocamento nel predetto ruolo del personale tecnico ausiliario, potrà avvenire anche per gli impiegati che, alla data di entrata in vigore

56^a Seduta (14 dicembre 1961)

della presente legge, appartengano al ruolo aggiunto al ruolo ordinario del personale subalterno, istituito in applicazione dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Tale collocamento, da effettuarsi soltanto per l'eventuale completamento del citato contingente di 120 unità, verrà disposto nell'ordine risultante da graduatoria formata dal Consiglio di amministrazione.

(È approvato).

Art. 31.

Riscatto ai fini del trattamento di quiescenza dei servizi resi presso gli Enti di provenienza da parte del personale che lo Stato ha derivato dall'U.N.S.E.A.

Al personale del soppresso ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) assunto alle dipendenze dello Stato, ed inquadrato nei ruoli ordinari o aggiunti, è data la facoltà di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato alle dipendenze degli enti di provenienza, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

(È approvato).

Art. 32.

Titoli di studio per l'ammissione nei ruoli ad esaurimento per il servizio della repressione delle frodi.

L'ammissione nei ruoli di cui alle tabelle XII, XIII e XIV è subordinata al possesso dei requisiti di carattere generale richiesti per l'accesso all'impiego statale e del titolo di studio di seguito indicato per ciascuno dei predetti ruoli:

- a) diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze agrarie per il ruolo ispettivo (tabella XII);
- b) diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado per il ruolo degli esperti tecnici (tabella XIII);

c) diploma di Istituto d'istruzione secondaria di primo grado per il ruolo degli assistenti tecnici (tabella XIV).

(È approvato).

Art. 33.

Facoltà di inquadrare nel ruolo degli analisti per il servizio della repressione delle frodi, chimici appartenenti ai ruoli organici della Amministrazione dello Stato.

Nella prima attuazione della presente legge, e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, il personale appartenente a ruoli organici dell'Amministrazione dello Stato che, alla data predetta, presti, almeno da un anno e senza soluzione di continuità, la propria opera, nella posizione di comando, per il servizio per la repressione delle frodi, può mediante apposita domanda, chiedere il passaggio nel ruolo di cui alla tabella IV, nella qualifica corrispondente a quella rivestita.

Il passaggio è subordinato al possesso del prescritto titolo di studio ed al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di quello dell'Amministrazione di appartenenza.

Gli impiegati predetti saranno collocati nel nuovo ruolo al posto che loro spetta secondo la data di nomina alla qualifica acquisita nel ruolo di provenienza e con la relativa anzianità di servizio e di qualifica.

(È approvato).

Art. 34.

Inquadramento negli appositi ruoli ad esaurimento di coloro che già prestano opera per il servizio della repressione delle frodi.

Nella prima attuazione della presente legge, i posti disponibili nella qualifica iniziale dei ruoli di cui alle annesse tabelle XII, XIII e XIV sono conferiti mediante apposito concorso da espletare tra coloro che, alla data predetta da almeno un biennio e senza

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

56ª SEDUTA (14 dicembre 1961)

soluzione di continuità, prestino la propria opera con la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria per il servizio della repressione delle frodi, semprechè siano in possesso del prescritto titolo di studio e degli altri requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego statale e non abbiano superato il cinquantacinquesimo anno di età, comprensivo detto limite di tutte le elevazioni consentite dalle disposizioni vigenti in materia.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i posti disponibili nelle qualifiche indicate nelle successive lettere a), b) e c) dei ruoli di cui alle predette tabelle, possono essere conferiti mediante appositi concorsi da espletare tra coloro che, oltre al possesso del titolo di studio e dei requisiti richiesti dal precedente comma, abbiano esercitato ininterrottamente funzioni pari a quelle del ruolo cui appartengono i posti da conferire per un periodo non inferiore a quello come appresso stabilito:

- a) cinque e due anni per le qualifiche dei ruoli della carriera direttiva cui sono annessi, rispettivamente, i coefficienti 325 e 271;
- b) sette e quattro anni per le qualifiche dei ruoli della carriera di concetto cui sono annessi, rispettivamente, i coefficienti 271 e 229;
- c) sette e due anni per le qualifiche dei ruoli della carriera esecutiva cui sono annessi, rispettivamente, i coefficienti 202 e 180.

(È approvato).

Art. 35.

Inquadramento nel ruolo degli analisti dei chimici addetti al servizio per la repressione delle frodi.

Nella prima attuazione della presente legge i posti disponibili nella qualifica di analista di seconda classe, iniziale del ruolo di cui all'annessa tabella IV, sono conferiti mediante apposito concorso da espletare tra coloro che, da almeno un biennio e senza

soluzione di continuità, prestino la propria opera per le analisi del servizio della reppressione frodi, semprecchè siano in possesso del titolo di studio prescritto dal precedente articolo 7 e degli altri requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego statale e non abbiano superato il cinquantacinquesimo anno di età, comprensivo detto limite di tutte le elevazioni consentite dalle disposizioni vigenti in materia.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili nella qualifica di analista di prima classe possono essere conferiti mediante apposito concorso da espletare tra coloro che, in possesso dei requisiti di cui al precedente comma, esercitino ed abbiano esercitato ininterrottamente, da almeno 5 anni le funzioni del ruolo di cui all'annessa tabella IV.

(È approvato).

Art. 36

Modalità per lo svolgimento dei concorsi per il primo conferimento dei posti di organico istituiti per il servizio della repressione delle frodi.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con i decreti mediante i quali saranno indetti i concorsi di cui ai precedenti articoli 34 e 35, stabilisce le modalità di svolgimento dei concorsi medesimi.

(È approvato).

Art. 37.

Valutazione, ai fini della progressione di carriera, dei servizi resi dagli addetti al servizio della repressione delle frodi.

Il servizio prestato nelle qualità di cui agli articoli 34 e 35, anche prima del collocamento nei ruoli di cui alle tabelle IV, XIII e XIV, è utile ai fini dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi ed agli esami per la promozione alle qualifiche di: direttore analista superiore, ispettore superiore,

8^a Commissione (Agricoltura e alimentazione)

56^a SEDUTA (14 dicembre 1961)

primo esperto tecnico e primo assistente tecnico.

(E approvato).

Art. 38.

Divieto di nuove assunzioni di personale per il servizio della repressione frodi.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna assunzione di personale, sotto qualsiasi forma, può essere effettuata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dagli Istituti indicati dal precedente articolo 18, ultimo comma, per il servizio repressione frodi demandato al predetto Ministero dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e successive modificazioni ed aggiunte.

(È approvato).

Art. 39.

Prima attuazione del ruolo delle assistenti rurali.

In sede di prima attuazione della presente legge, i posti disponibili nella qualifica di vice-assistente, iniziale del ruolo di cui all'annessa tabella VII, sono conferiti mediante concorso per titoli riservato al personale che, in possesso dei titoli e dei requisiti prescritti dal secondo comma del precedente articolo 14, eccettuato il limite massimo di età che è portato a 40 anni fatte salve le elevazioni consentite dalle leggi vigenti in materia, fruisca, da almeno un biennio, presso gli uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di borse di studio per l'assistenza alle famiglie contadine che abbia conseguito per concorso.

Le modalità del concorso di cui al precedente comma sono determinate dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste con il decreto con il quale è bandito il concorso medesimo.

(È approvato).

Art. 40.

Utilizzazione del personale dei servizi dell'Amministrazione presso gli uffici amministrativi degli Ispettorati agrari compartimentali e provinciali.

Agli uffici di cui ai commi secondo e terzo del precedente articolo 4 possono essere pre posti ed assegnati rispettivamente direttori di divisione, direttori di sezione ed impiegati di qualifica inferiore appartenenti al ruolo ad esaurimento della carriera direttiva dei servizi dell'alimentazione.

(È approvato).

Art. 41.

Ulteriore utilizzazione del personale del ruolo tecnico della agricoltura e del ruolo dei servizi contabili in incarichi ricoperti prima della entrata in vigore della legge

Gli impiegati appartenenti al ruolo tecnico dell'agricoltura, di cui all'annessa tabella V, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, risultavano preposti a sezioni specializzate degli ispettorati agrari compartimentali, degli ispettorati provinciali della agricoltura, degli osservatori per le malattie delle piante, delle stazioni o istituti di sperimentazione agraria e talassografica od anche a sezioni distaccate degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, sono, a domanda, ulteriormente utilizzati in detti incarichi, salvo parere contrario del Consiglio di amministrazione.

Analoga utilizzazione è disposta in favore degli impiegati appartenenti al ruolo dei servizi contabili, di cui all'annessa tabella VI, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge erano preposti ad uffici amministrativo-contabili.

(È approvato).

56ª SEDUTA (14 dicembre 1961)

Art. 42.

Riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi per la repressione delle frodi prima dell'inquadramento negli appositi ruoli.

Il personale immesso nei ruoli di cui alle annesse tabelle IV, XII, XIII e XIV ha la facoltà di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, il servizio prestato alle dipendenze degli Istituti di cui al decreto ministeriale 25 settembre 1953, n. 5080, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 ottobre 1953.

(È approvato).

Art. 43.

Riscatto dei servizi resi presso le cattedre ambulanti di agricoltura, ai fini dell'indennità di buonuscita.

Nei confronti del personale delle soppresse cattedre ambulanti di agricoltura il quale, in seguito all'inquadramento nei ruoli statali, abbia ottenuto, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1429, il riconoscimento, ai fini del trattamento di quiescenza statale, di servizi prestati con rapporto stabile alle dipendenze delle predette cattedre, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali è autorizzato a riconoscere tali servizi agli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita, verso pagamento di un contributo a totale carico del personale stesso, da determinarsi dal Consiglio di amministrazione del suddetto Ente.

(È approvato).

Art. 44.

Norme di inquadramento nel nuovo ruolo della carriera dei direttori degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica.

Il collocamento del personale della carriera dei direttori degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica nel corrispondente ruolo previsto nell'allegata tabella III, è effettuato con l'attribuzione della qualifica cui è annesso il coefficiente pari a quello della qualifica rivestita nel ruolo di appartenenza alla data di entrata in vigore della presente legge, con la conservazione dell'anzianità di carriera e di qualifica acquisite.

Gli impiegati del predetto ruolo con coefficiente 402 alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati nella qualifica di direttore straordinario con il coefficiente 500.

Gli impiegati che, alla stessa data rivestono le qualifiche di direttore ordinario e di direttore ordinario principale, conservano tali qualifiche *ad personam*, fino al conseguimento della promozione alla qualifica superiore.

(È approvato).

Art. 45.

Norme di inquadramento nel nuovo ruolo della carriera degli sperimentatori degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica.

Il collocamento del personale della carriera degli sperimentatori degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica nel corrispondente ruolo previsto nell'allegata tabella III è effettuato con l'attribuzione della qualifica cui è annesso il coefficiente pari a quello della qualifica rivestita alla data di entrata in vigore della presente legge, con la conservazione dell'anzianità di qualifica e di carriera acquisite.

Gli impiegati che nel soppresso ruolo degli aiuti direttori e degli sperimentatori, rivestivano le qualifiche di « aiuto direttore di I classe » e di « aiuto direttore di II classe », conservano ad personam dette qualifiche.

(È approvato).

Art. 46.

Estensione delle disposizioni degli articoli 24, 27, 28 e 31 al personale transitato nei ruoli delle Regioni a statuto speciale.

Le disposizioni contenute negli articoli 23, 24, 27, 28, 29 e 31 si applicano altresì al

56^a SEDUTA (14 dicembre 1961)

personale statale proveniente dal disciolto ufficio nazionale statistico economico della agricoltura, transitato nei ruoli delle Regioni a statuto speciale, che chieda di rientrare nell'amministrazione statale nei modi e nei termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1960, n. 104.

(È approvato).

Art. 47.

Norme di finanziamento.

Per gli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-1964 gli stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quelli n. 53, 57, 71 e 124 dell'esercizio finanziario 1961-62 saranno ridotti, con riferimento alla misura dell'esercizio finanziario corrente, rispettivamente di lire 50 milioni, 145.000.000, 350.000.000 e 75.000.000.

L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 10 dicembre 1958, n. 1094, è ridotta, per la quota afferente agli esercizi finanziari 1961-1962, 1962-63 e 1963-64, rispettivamente di lire 93.000.000, lire 810.000.000 e lire 900.000.000.

L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 luglio 1957, n. 667, è ridotta per le quote afferenti agli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64, rispettivamente di lire 270.000.000 e di lire 470.000.000.

L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 dicembre 1957, n. 1178, è ridotta per la quota afferente all'esercizio finanziario 1963-1964 di lire 110.000.000.

(È approvato).

Art. 48.

Norme di finanziamento.

All'onere di lire 713.000.000 relativo all'esercizio finanziario 1961-62, si provvede con la riduzione di lire 50.000.000, lire 145 milioni, lire 350.000.000, lire 75.000.000 e lire 93.000.000 rispettivamente dei capitoli 53, 57, 71, 124 e 170 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio medesimo.

All'onere di lire 1.700.000.000 afferenti all'esercizio finanziario 1962-63 e di lire 2.100.000.000 afferenti all'esercizio finanziario 1963-64 si provvede con le disponibilità risultanti dall'applicazione dell'articolo 47.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 49.

Ripartizione dei posti di dotazione organica fra gli uffici.

Con decreto del Presidente della Repubblica sarà stabilita la ripartizione della dotazione organica di cui alla presente legge fra gli uffici dell'amministrazione centrale e gli uffici periferici.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame ed alla votazione delle allegate tabelle, di cui do lettura:

56^a SEDUTA (14 dicembre 1961)

TABELLA I

RUOLO AMMINISTRATIVO CENTRALE E PERIFERICO

(CARRIERA DIRETTIVA)

Coeffi-				Numero
ciente	Qualifiche			dei posti
	. —			
	Direttore generale			7
670	Ispettore generale			27
	Direttore di divisione .			68
402	Direttore di sezione		.(b)	(c) 128
325	Consigliere di 1ª classe .)	
271	Consigliere di 2a classe.		$\left\{ \left(c\right) \right\}$	235
229	Consigliere di 3a classe.)	
	Totale			465

(a) Dei 68 posti di organico, 16 sono riservatiagli Ispettorati agrari compartimentali.(b) Dei 128 posti di organico, 76 sono riservati

(b) Dei 128 posti di organico, 76 sono riservat agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

(c) Di cui 20 posti nella qualifica di direttore di sezione e 130 posti nelle qualifiche di consiglicre di 1^a, 2^a e 3^a classe, da utilizzare in relazione ad altrettante vacanze nelle corrispondenti qualifiche del ruolo della carriera direttiva di cui alle tabelle annesse alla legge 6 marzo 1958, n. 199, per effetto del graduale esaurimento del ruolo.

(È approvata).

TABELLA II.

RUOLO TECNICO SUPERIORE DELL'AGRICOLTURA CENTRALE E PERIFERICO

(CARRIERA DIRETTIVA)

Coeffi-		Numero
ciente	Qualifiche	dei post

900	Presidente del Consiglio Supe-	
	riore dell'agricoltura	1
670	Ispettore generale (a)	90
500	Ispettore capo (a)	287
402	Ispettore superiore (a)	545
325	Ispettore principale)	
271	Ispettore \ldots $\{a\}$	980
229	Ispettore aggiunto	
	Totale	1.903

(a) Di cui 5 posti nella qualifica di ispettore generale, 22 posti in quella di ispettore capo, 38 in quella di ispettore superiore e 50 in quelle di ispettore principale, ispettore e ispettore aggiunto, da utilizzare in relazione ad altrettante vacanze nelle corrispondenti qualifiche del ruolo di cui alla tabella XV, annessa alla presente legge.

(È approvata).

TABELLA III.

RUOLO DEL PERSONALE DEGLI ISTITUTI DI SPERIMENTAZIONE AGRARIA E TALASSOGRAFICA

(CARRIERE DIRETTIVE)

	(Carriera dei direttori)	
Coeffi- ciente —	Qualifiche	Numero dei posti
900 670	Direttore capo	2 (a) 30
	Totale	32

(a) Di cui tre per gli istituti talassografici.

(Carriera degli sperimentatori)

Coeffi-		Numero
ciente	Qualifiche	dei posti
-	-	
325	Sperimentatore capo (b) Sperimentatore superiore (b) Sperimentatore principale	218

- (b) Di cui due per gli istituti talassografici.
- (c) Di cui quattro per gli istituti talassografici.
- (E approvata).

TABELLA IV.

RUOLO DEGLI ANALISTI PEL IL SERVIZIO REPRESSIONE FRODI

(CARRIERA DIRETTIVA)

Coeffi- ciente	Qualifiche	Numero dei posti —
500 402 325	Ispettore generale analista Direttore analista capo Direttore analista superiore Analista di 1ª classe	1 9 20 60
(È	Totale approvata).	90

56ª SEDUTA (14 dicembre 1961)

TABELLA V.

RUOLO TECNICO CENTRALE E PERIFERICO DELL'AGRICOLTURA

(CARRIERA DI CONCETTO)

Coeffi- ciente		Numero dei posti
500	Esperto capo \cdot	50
402	Esperto principale (b)	250
325	Primo esperto (c)	300
271	Esperto	
229	Esperto aggiunto $\dots \dots (d)$	805
202	Esperto	
	Totale	1.405

- (a) Di cui 1 posto riservato per gli istituti talassografici.
- (b) Di cui 2 posti riservati per gli istituti ta lassografici.
- (c) di cui 3 posti riservati per gli istituti talassografici.
- (d) Di cui 12 posti riservati per gli istituti talassografici.

NOTA. - N. 72 posti nella dotazione organica di 1.405, sono riservati, in complesso, per gli Istituti di sperimentazione agraria.

(È approvata).

TABELLA VI.

RUOLO CENTRALE E PERIFERICO DEI SERVIZI CONTABILI

(CARRIERA DI CONCETTO)

Coeffi		Numero dei posti
500	Ispettore capo	20
402	Segretario contabile principale.	90
325	Primo segretario contabile	110
271	Segretario contabile	
229	Segretario contabile aggiunto	280
202	Vice segretario contabile	
	The test of	E00
	Totale	500
(F		

(È approvata).

TABELLA VII.

RUOLO DELLE ASSISTENTI RURALI

(CARRIERA DI CONCETTO)

Coeffi- ciente	Qualifiche	Numero dei posti
402	Assistente principale	3
325	Primo assistente	24
271	Assistente	
229	Assistente aggiunto	73
202	Vice assistente	
	Totale	100

TABELLA VIII.

RUOLO CENTRALE E PERIFERICO DEL PERSONALE ESECUTIVO **DELL'AMMINISTRAZIONE**

(CARRIERA DEL PERSONALE ESECUTIVO)

Coeffi- ciente	Qua	lifi —	c he					Numero dei posti
271	Archivista capo .							100
	Primo archivista							220
202	Archivista						1	
	Applicato						1	680
157	Applicato aggiunto).		•			1	
		T	ota	ale	•			1.000
(È d	approvata).					-		

TABELLA IX.

RUOLO CENTRALE E PERIFERICO DEI SORVEGLIANTI DEGLI ISTITUTI DI INCREMENTO IPPICO

(CARRIERA DEL PERSONALE ESECUTIVO)

Coeffi- ciente	Qualifiche	Numero dei posti
229 202 180	Capo sorvegliante	2 5 25
(È	Totale approvata).	32
		TABELLA X.

RUOLO DEL PERSONALE ADDETTO AGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI

(CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO)

Coeffi- ciente		Numero dei posti
180	Commesso capo	1
173	Commesso (a)	102
159	Usciere capo	
151	Usciere	797
142	Inserviente	
	Totale	900

(a) dei quali n. 91 sono riservati agli uffici periferici.

(È approvata).

56^a SEDUTA (14 dicembre 1961)

TABELLA XI.

RUOLO CENTRALE E PERIFERICO DEL PERSONALE TECNICO DELLA CARRIERA AUSILIARIA

Coeffi- ciente		Numero dei posti
159	Capo autorimessa	1 160
	Totale (a)	161

(a) Il personale del soppresso ruolo degli agenti tecnici è inquadrato nel presente ruolo conservando, ad personam, la qualifica rivestita.

(È approvata).

TABELLA XII.

CARRIERA DIRETTIVA

RUOLO CENTRALE E PERIFERICO ISPETTIVO PER IL SERVIZIO REPRESSIONE FRODI

(Ruolo ad esaurimento)

Coeffi- ciente	Qualifiche —	Numero dei posti
500	Ispettore capo	2
402	Ispettore superiore	4
325	Ispettore principale	
271	Ispettore	6
229	Ispettore aggiunto	
	Totale	12
(È	approvata).	

TABELLA XIII.

CARRIERA DI CONCETTO

RUOLO CENTRALE E PERIFERICO
DEGLI ESPERTI PER LA REPRESSIONE FRODI

(Ruolo ad esaurimento)

Coeffi- ciente	Qualifiche			Numero dei posti
500	Esperto tecnico superiore .			· 1
402	Esperto tecnico principale			5
325	Primo esperto tecnico		٠.	15
271	Esperto tecnico		1	
229	Esperto tecnico aggiunto .		\	75
202	Vice esperto tecnico	•	1	
	Totale .	•		96
(È	approvata).			

TABELLA XIV.

CARRIERA ESECUTIVA

RUOLO CENTRALE E PERIFERICO

DEGLI ASSISTENTI TECNICI DEL SERVIZIO

REPRESSIONE FRODI

(Ruolo ad esaurimento)

Coeffi- ciente	Qualifiche	Numero dei posti
271	Assistente tecnico capo	2
229	Primo assistente tecnico	6
180	Assistente tecnico aggiunto . /	
202	Assistente tecnico	38
157	Vice assistente tecnico	
	Totale	46
(È d	approvata).	

TABELLA XV

CARRIERA DIRETTIVA

RUOLO TECNICO E RUOLO AMMINISTRATIVO AD ESAURI-MENTO CENTRALE E PERIFERICO PER GLI EX DIRIGENTI U.N.S.E.A. GIÀ COLLOCATI NELLA TABELLA ALLEGATA ALLA LEGGE 22 FEBBRAIO 1951, N. 64

(Ruolo ad esaurimento)

Coeffi- ciente	Qualifiche	Numero dei posti —
670	Ispettore generale	5
500	Ispettore capo o direttore di di-	
	visione	22
402	Ispettore superiore o direttore	
	di sezione	38
325	The state of the s	
	re di 1ª classe	
271	Ispettore o consigliere di 2ª classe	50
229	Ispettore aggiunto o consigliere	
	di 3a classe	
	Totale	115

(È approvata).

TABELLA XVI.

OPERAI PERMANENTI

SERVIZIO ISTITUTI D'INCREMENTO IPPICO

Coeffi- ciente	Qualità di mestiere	Categoria —	Numero dei posti
	Palafreniere Guardia scuderia		250
(È a	pprovata).		

8^a Commissione (Agricoltura e alimentazione)

56^a SEDUTA (14 dicembre 1961)

DI ROCCO. Il voto favorevole dei colleghi della mia parte è dovuto alla bontà intrinseca del provvedimento sottoposto al nostro esame; bontà che si esprime soprattutto nella piena rispondenza di esso alle necessità dell'agricoltura. Tali necessità vengono ad essere completamente soddisfatte dal disegno di legge il quale costituisce appunto lo strumento più idoneo per l'attuazione e lo sviluppo di tutto quanto è stato finora compiuto nel campo dell'agricoltura dai Governi democratici, dalla grande riforma agraria al Piano verde; attuazione e sviluppo che sono nei voti di tutti coloro ai quali stanno a cuore il progresso ed il benessere dell'agricoltura italiana.

Il provvedimento, oltre che ad ampliare gli organici, viene a chiarificare le funzioni dei diversi Uffici preposti allo sviluppo dell'agricoltura, riordinando le varie carriere; e, se non riproduce le gloriose cattedre ambulanti dell'agricoltura, ne fa rivivere lo spirito, che si concretizza nell'istituzione dell'agronomo di zona, le cui funzioni rappresentano proprio quell'immediatezza della tecnica agricola la cui mancanza era così sentita. Di tale istituzione beneficieranno gli operatori; e, soprattutto quelli che maggior bisogno hanno di assistenza, cioè i piccoli coltivatori diretti ed in genere tutti coloro i quali non hanno una preparazione sufficiente.

Veramente provvidenziale è poi l'istituzione del servizio di assistenza alle famiglie contadine; servizio che assicurerà un contatto diretto anche con le famiglie degli operatori.

Da un altro punto di vista, che ha la sua importanza, il provvedimento offre anche un vantaggio, quello di dare — con l'ampliamento dell'organico del Ministero — una possibilità di sistemazione a tanti giovani, i quali potranno svolgere un compito pienamente soddisfacente, tra l'altro, sul piano morale, con la certezza di dare un contributo efficiente al progresso dell'agricoltura italiana.

Per tutti questi motivi ci associamo al plauso indirizzato dal relatore al Governo per l'iniziativa presa con la presentazione del provvedimento, al quale diamo, come ho detto, la nostra approvazione, sicuri che esso segni un notevolissimo passo avanti nello sviluppo non solo dell'agricoltura, ma di tutta l'economia del Paese.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione dei disegni di legge: « Riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici coltivati a tabacco, e danneggiati dalla peronospora tabacina nella campagna agraria 1960-61 » (1815) d'iniziativa dei deputati Gomez d'Ayala ed altri, Vetrone ed altri, Cacciatore ed altri, (Approvato dalla Camera dei deputati) e: « Contributi di carattere straordinario a favore dei danneggiati dalla peronospora tabacina » (1816) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici coltivati a tabacco, e danneggiati dalla peronospora tabacina nella campagna agraria 1960-61 », già approvato dalla Camera dei deputati, d'iniziativa dei deputati Gomez D'Ayala, Raucci, Grifone, Monasterio, Calasso, Amendola Pietro, Granati, Caponi e Bianco: Vetrone, Bonomi, De Caro, Truzzi, Valiante, Scarascia e Prearo; Cacciatore, Avolio, Guadalupi, Schiano, Bogoni, Valori, Angelino Paolo, Principe e Preziosi Costantino; e: « Contributi di carattere straordinario a favore dei danneggiati dalla peronospora tabacina », già approvato dalla Camera dei deputati.

Data l'identità della materia dei due disegni di legge propongo che la discussione generale di essi avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro pertanto aperta la discussione generale.

FERRARI, relatore. I due disegni di legge sottoposti al nostro esame mirano a lenire i danni provocati ai coltivatori dalla

56^a SEDUTA (14 dicembre 1961)

peronospora tabacina, che costituisce una vera e propria calamità nazionale.

Posso affermare che, se una società inglese non avesse fatto a Londra esperimenti sul suddetto parassita nel 1959, probabilmente esso non si sarebbe propagato in Europa e non sarebbe arrivato in Italia. Per la verità, in Italia ci si è, per così dire, cullati nella speranza che il parassita non si sarebbe propagato a temperature superiori ai 19 gradi; mentre io ho potuto constatare personalmente che nell'Italia meridionale esso si è propagato in modo veramente pauroso anche a temperature superiori ai 26 gradi.

Ora, la coltura del tabacco ha, in Italia, grande importanza, essendo ad essa legati forti interessi, oltre che economici, sociali; e ciò specie nelle zone ad alta densità demografica rurale, come quelle del Mezzogiorno continentale, con particolare riguardo alla provincia di Lecce. L'attuale produzione tabacchicola italiana, infatti, ha raggiunto un valore di circa 42 miliardi di lire di prodotto greggio, ed occupa circa 22 milioni di giornate lavorative, di cui 14 milioni nella fase agricola e 8 milioni nella fase industriale. Essa ha raggiunto le 877 tonnellate di prodotto su una superficie di 55 mila ettari.

La regione maggiormente produttiva è la Puglia, con circa il 32 per cento; tra le sue provincie, come dicevo, si distingue Lecce, la quale ha oltre 10.000 ettari di terreno coltivati a tabacco levantino.

Nella primavera del 1961 l'infestazione è insorta in tutte le zone tabacchicole d'Italia, favorita da un andamento stagionale particolarmente adatto allo sviluppo del parassita, e si è manifestata con carattere di inaudita virulenza. I danni da essa provocati sono di eccezionale gravità. In alcune zone la produzione è andata completamente distrutta, in altre oscilla dal 50 al 90 per cento. Complessivamente è andato distrutto il 65-70 per cento della produzione del 1961, con una perdita di oltre 21 miliardi di lire; basti pensare ad esempio che mentre, nel 1960, la provincia di Lecce aveva prodotto 103 mila quintali di tabacco, nel 1961 essa ne ha prodotto solo 23 mila quintali, con un danno di 7 miliardi 235 milioni, di cui 735 milioni per spese di trattamenti antiperonosporici, 2 miliardi di danno ai coltivatori nella fase agricola, e 4 miliardi 500 milioni nella fase industriale, compresa la perdita di giornate lavorative per la manipolazione del prodotto, oltre le gravissime ripercussioni sul piano assicurativo, previdenziale e assistenziale.

L'infestazione peronosporica ha trovato le categorie interessate del tutto impreparate, sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista organizzativo e psicologico nonostante che enti ed istituzioni avessero adottato tutte le misure di propaganda e di preparazione tecnica al fine di informare le categorie stesse sul sistema di lotta e sulle attrezzature da predisporre per la necessaria difesa del parassita. Le coltivazioni non si sono potute salvare, sebbene opportunamente trattate con antiparassitari, ed i coltivatori sono stati presi da sgomento essendo stati chiamati per la prima volta a fronteggiare, con mezzi inadeguati e costosi e senza la necessaria esperienza, la peronospora del tabacco.

La più grave ripercussione della calamità è costituita dal pericolo che le aziende agricole, comprensibilmente scoraggiate, siano indotte ad abbandonare con la prossima campagna la coltivazione del tabacco; il che porterebbe irrimediabilmente al declino della tabacchicoltura, che pure assolve, ripeto, un ruolo importante nel quadro dell'economia e che secondo i piani predisposti doveva rappresentare nel Mercato comune una delle voci positive del riordinamento e ridimensionamento dell'agricoltura italiana, date le sue larghe possibilità di espansione per il rifornimento dell'area comunitaria deficitaria, nel suo complesso, di circa 1.650.000 quintali di tabacco.

A tutto ciò si aggiunga il disordinato fenomeno dell'esodo dalle campagne; e, in agricoltura, una volta abbandonata, una coltura difficilmente la si riprende. In ciò vi è una lunga, confermata e significativa esperienza!

Concludendo, onorevoli colleghi, vi esorto ad approvare i due disegni di legge, anche per dimostrare alle popolazioni interesressate che il Governo e il Parlamento sono veramente intervenuti in loro favore, sia

56^a Seduta (14 dicembre 1961)

pure sollecitati dai rappresentanti di tutte le categorie colpite da quella che è senza dubbio una gravissima calamità.

DE LEONARDIS. Debbo subito dichiarare, anche a nome dei colleghi del mio Gruppo, che i due disegni di legge in esame ci trovano consenzienti.

Sul provvedimento riguardante la concessione di contributi di carattere straordinario a favore dei danneggiati dalla peronospora tabacina, provvedimento che, agli articoli 2 e 3 prevede la corresponsione di un sussidio speciale ai lavoratori rimasti disoccupati in conseguenza dei danni provocati dalla peronospora tabacina, estendendo tale sussidio anche alle lavoratrici, siamo, in particolare, perfettamente d'accordo. Effettivamente questi lavoratori stagionali non riescono ad avere il sussidio ordinario di disoccupazione perchè non riescono a mettere insieme i contributi necessari; sarebbe quindi opportuno reinserire il concetto suddetto in un provvedimento di carattere generale, in modo da renderlo valido anche per il futuro, ed in questo senso rivolgiamo un invito al Governo.

Siamo favorevoli anche al disegno di legge riguardante la riduzione dei canoni d'affitto dei fondi rustici coltivati a tabacco; disegno di legge che ricorda i benefici emanati lo scorso anno con la legge n. 450 per i colpiti da eccezionali calamità atmosferiche in tutta Italia.

Desidero però fare un'osservazione. L'ampia relazione del collega Ferrari ha illustrato dettagliamente i danni provocati dalla peronospora tabacina in Puglia; ma in Puglia esiste oggi un'altra grave situazione, quella causata — nella fascia costiera fino ad Andria — dalla mosca olearia.

Dopo varie annate di ottima produzione di olive, quest'anno — in cui ci si attendeva una produzione ancora migliore — si è avuta una gravissima perdita, ammontante a oltre il 50 per cento della produzione, produzione che non arriva ai 12 chili per quintale. Ma, oltre a ciò, mentre normalmente si produce olio con acidità inferiore ai 6°, quest'anno si sono riscontrate acidità che raggiungono anche i 12°-14°, con la conseguenza che si è

ottenuto un prodotto molto inferiore per qualità, oltre che per quantità.

In considerazione di tali fatti, vorrei prendere lo spunto dalla discussione di questi disegni di legge per chiedere al rappresentante del Governo se non ritenga opportuno predisporre un provvedimento analogo anche nei confronti dei lavoratori oleari.

Oggi, purtroppo, i salari sono aumentati, il prezzo delle olive è diminuito, come pure è diminuita — come ho detto — la resa: tutte queste considerazioni dovrebbero senz'altro consigliare di prendere al più presto dei provvedimenti straordinari in questo settore, così come è stato fatto in altri casi.

C A R E L L I . Dopo la sintetica, ma chiara relazione svolta dal senatore Ferrari, non possiamo non sentirci veramente preoccupati per la gravità dei danni che sono venuti a colpire un settore, quale quello del tabacco, di notevole valore economico, in quanto, come è noto, la coltura del tabacco rappresenta una notevole parte del reddito nazionale italiano, ammontando ad oltre 500 miliardi di lire.

Noi dobbiamo affrontare globalmente la lotta contro questo flagello e, per tale scopo, è necessario un intervento radicale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero delle finanze, l'uno per quanto riguarda l'assistenza tecnica alle aziende agrarie, l'altro per quanto riguarda l'assistenza tecnica alle industrie e per un orientamento amministrativo-finanziario.

L'accordo fra questi due organi dovrebbe tendere alla lotta totale contro la peronospora; solo se ciò si verificherà, potremo sperare in un eventuale esito favorevole di tale lotta, così come sta avvenendo in Svizzera e in altri Paesi del mondo e come, al contrario, non è ancora avvenuto in Italia.

Noi apprezziamo, comunque, la buona volontà del nostro Ministero, il quale ha affrontato il problema, sia pure con un provvedimento riguardante soprattutto gli effetti negativi nel settore del lavoro, settore che, come ha già rilevato il senatore De Leonardis, è indubbiamente importantissimo; tuttavia, per favorire ulteriormente questo settore e per cercare di migliorare e potenziare l'economia nazionale, ritengo opportuno proporre il seguente ordine del giorno: « L'8ª Commissione permanente del Senato, discutendosi i disegni di legge nn. 1815 e 1816, considerata la grande importanza economica e sociale della coltivazione del tabacco in Italia; invita il Governo ad affrontare nella maniera più completa ed efficace l'azione contro il moderno flagello tabacino che, se non valutato nella sua estrema dannosità, provocherebbe la distruzione di una notevole fonte di lavoro specialmente nelle zone del nostro Meridione ».

PAJETTA. Vorrei chiedere al senatore Ferrari e agli altri tecnici della Commissione se si è trovato un sistema sicuro per combattere la peronospora del tabacco.

FERRARI, relatore. La risposta che posso dare al senatore Pajetta non in veste di tecnico, ma di modesto agricoltore, o meglio di tabacchicoltore, è la seguente: nonostante sia stata condotta contro il parassita in questione una intensa lotta, a mio parere si sono adoperati finora dei mezzi del tutto empirici e i prodotti impiegati non hanno dato i risultati sperati.

Ecco il motivo per cui, nella sola provincia di Lecce, si sono spesi quasi 735 milioni senza avere alcun risultato positivo, anzi, in alcuni casi, con risultati addirittura contrari!

P A J E T T A . In tal caso, a me sembrerebbe opportuno completare l'ordine del giorno con un voto affinchè il Governo nomini una Commissione speciale di tecnici specializzati.

C A R E L L I . Accetto la modifica proposta dal senatore Pajetta. Il testo dell'ordine del giorno, che è stato firmato nel frattempo anche dai senatori Ferrari, Milillo e Pajetta, è pertanto il seguente: « La 8ª Commissione permanente del Senato, discutendosi i disegni di legge nn. 1815 e 1816, considerata la grande importanza economica e sociale della coltivazione del tabacco in Italia; invita il Governo ad affrontare nella maniera più completa ed efficace, intensificando la ricerca del mezzo di lotta più idoneo at-

traverso l'opera coordinata degli Istituti sperimentali, l'azione contro il moderno flagello tabacino; che se non valutato nella sua estrema dannosità provocherebbe la distruzione di una notevole fonte di lavoro specialmente nelle zone del nostro Meridione ».

S A L A R I , Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Ringrazio la Commissione per essersi resa così sollecita e pronta interprete in merito all'urgenza e alla necessità dell'approvazione dei disegni di legge all'ordine del giorno.

La materia, come gli onorevoli senatori sanno, è quanto mai irta di difficoltà e complicata, anche dal punto di vista della competenza, in quanto essa non spetta tanto al Ministero dell'agricoltura, quanto a quello delle finanze, il quale, attraverso il monopolio di Stato, ha il potere esclusivo per tutto ciò che concerne la coltivazione, i prezzi del tabacco e così via.

Posso, comunque, assicurare i senatori Ferrari e Carelli che il Ministero, per quanto di sua competenza, ha già allo studio un disegno di legge relativo ad un piano organico e duraturo nel tempo per affrontare radicalmente e globalmente il flagello della peronospora. Esso, arrivato nelle nostre plaghe da altre nazioni, ha colto di sorpresa tutti gli agricoltori, i quali, per quanto tempestivamente avvertiti dal Ministero dell'agricoltura, non per loro colpa, ma per le difficoltà offerte dalla malattia stessa, non hanno saputo e non hanno potuto approntare i mezzi necessari per evitarlo.

Io ritengo che tale disegno di legge possa essere quanto prima portato all'esame del Parlamento ed approvato, in modo da essere posto al più presto a disposizione di tutto il settore dell'agricoltura italiana.

Per quanto si riferisce al provvedimento invocato dal senatore De Leonardis, posso assicurarlo che assumerò tutte le informazioni necessarie sull'entità del flagello della mosca olearia; il fatto lamentato, tuttavia, a dire il vero, mi sorprende, in quanto nessuna informazione è pervenuta al Ministero.

M A S C I A L E . A me risulta che la zona colpita è limitata alla provincia di Bari.

56^a SEDUTA (14 dicembre 1961)

S A L A R I , Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. È possibile che l'infestazione interessi una fascia costiera limitata e che la stagione calda, protrattasi fino all'autunno, abbia favorito il diffondersi di questo insetto, ma posso dare assicurazione alla Commissione che da nessuna parte d'Italia sono giunte al Ministero voci reclamanti provvedimenti del genere di quello testè invocato dal senatore De Leonardis.

Comunque — ripeto — attraverso gli Uffici periferici del Ministero curerò che siano attinte le notizie necessarie e che siano eventualmente messi allo studio provvedimenti diretti a sollevare i danneggiati dalle conseguenze del flagello che li ha colpiti.

F E R R A R I , relatore. Nel rinnovare l'invito di approvare senza modificazioni i due disegni di legge aggiungo a titolo informativo, agli onorevoli colleghi che ho personalmente sperimentato il trattamento contro la mosca olearia, ottenendo risultati negativi.

Inoltre, ho l'impressione che la peronospora abbia colpito anche altri prodotti, ad esempio gli agrumi, sui quali si sono manifestati gli stessi inconvenienti lamentati per il tabacco. È stata, comunque, una propagazione generale, della quale non posso rendermi esatto conto non essendo un tecnico.

G A L L I . Ricollegandomi all'affermazione del Sottosegretario di Stato di non aver avuto alcun sentore dei danni provocati dalla mosca olearia in varie zone, posso dire che nel forlivese, che un tempo aveva un'importanza limitatissima per quanto riguarda la produzione dell'olio, benchè questo fosse finissimo, e che adesso, al contrario, è diventata una zona molto produttiva, si è avuta per la prima volta una infiltrazione della mosca olearia veramente eccezionale.

Quindi, i danni già denunciati al Sud cominciano a farsi sentire anche al Nord; senza dubbio, come ha rilevato l'onorevole Sottosegretario di Stato, l'autunno eccezionalmente caldo è stata una delle cause che ha maggiormente influito sul dilagare del flagello. Sono state tentate anche cure antipa-

rassitarie in grande stile, ma con risultati addirittura contrari.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli dei due disegni di legge, di cui do lettura:

DISEGNO DI LEGGE N. 1815

Art. 1.

Nelle provincie nelle quali la coltivazione del tabacco sia stata danneggiata da infestazione parassitaria di peronospora tabacina nell'annata agraria 1960-61, i canoni di affitto in natura o in denaro dei fondi rustici coltivati a tabacco sono ridotti, per la stessa annata agraria, di una percentuale compresa nei limiti minimo e massimo stabiliti dalle Commissioni tecniche provinciali di cui all'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, sulla base della entità dei danni verificatisi.

Le Commissioni tecniche provinciali dovranno emettere le loro determinazioni entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nel caso che nel fondo siano praticate anche altre colture, le suddette percentuali di riduzione si applicano alla quota di canone riferibile alla superficie coltivata a tabacco, con detrazione dal canone globale.

È considerata annata agraria 1960-61 anche quella che abbia avuto inizio fra il 1º gennaio e il 1º marzo 1961, quando il contratto agrario decorra da tale data per consuetudine locale.

È fatto salvo il diritto dell'affittuario alla riduzione prevista dagli articoli 1635 e 1636 del Codice civile nel caso che questa risulti maggiore di quella determinata ai sensi dei precedenti commi.

L'affittuario può ripetere, entro un anno dalla cessazione del contratto, la differenza tra il canone eventualmente corrisposto e quello dovuto a norma del presente articolo.

(È approvato).

56^a Seduta (14 dicembre 1961)

Art. 2.

In mancanza di accordo delle parti sulla misura della riduzione, la Sezione specializzata per le controversie relative ai rapporti di affitto di cui all'articolo 5 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, determina tale misura entro i limiti di cui al precedente articolo, sulla base delle particolari condizioni relative a ciascun fondo.

La Sezione stessa, ove l'affittuario, in dipendenza degli eventi di cui all'articolo 1, si trovi nell'impossibilità di pagare il canone dovuto, ancorchè ridotto, può disporre il differimento del pagamento del canone stesso in non più di 5 rate semestrali, quando l'ammontare del canone, dopo la riduzione, non superi le lire 300.000 annue.

(È approvato).

Art. 3.

Sono nulli di pieno diritto gli accordi che siano in contrasto con le disposizioni della presente legge.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

DISEGNO DI LEGGE N. 1816

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 3 miliardi da iscriversi nel bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1961-62, per la corresponsione di contributi di carattere straordinario a favore dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti singoli e associati, nonchè di piccoli tabacchicoltori in condizioni economiche particolarmente disagiate, che nell'annata agraria 1960-61, abbiano subìto gravi danni in conseguenza di attacchi da peronospora tabacina.

I contributi saranno erogati dal Ministero dell'interno attraverso i propri organi periferici, sentite le Direzioni compartimentali coltivazione tabacchi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competenti per territorio.

(E approvato).

Art. 2.

È autorizzata la spesa di lire 2 miliardi e 500 milioni da iscriversi nel bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio 1961-62 e da versarsi all'I.N.P.S. per la concessione, in deroga alle norme vigenti, di un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori che sono rimasti o rimarranno disoccupati in conseguenza dei danni subìti da attacchi di peronospora tabacina nella misura, per la durata e con le modalità di cui all'articolo seguente.

(È approvato).

Art. 3.

Il sussidio straordinario di cui sopra è disposto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per un periodo massimo di 180 giorni e minimo di 60 giorni per le lavoratrici ed i lavoratori addetti alla lavorazione industriale della foglia di tabacco, e per un periodo massimo di 45 giorni e minimo di 30 giorni per i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici dipendenti da aziende agricole a coltura tabacchicola.

La durata di cui sopra è stabilita con decreto per ogni singola provincia in rapporto ai danni subìti.

La misura giornaliera del sussidio è di lire 400, maggiorata di lire 100 per ogni persona a carico secondo le norme che di-

56^a SEDUTA (14 dicembre 1961)

sciplinano il sussidio ordinario e straordinario di disoccupazione.

Il sussidio compete ai lavoratori di cui al primo comma del presente articolo che abbiano prestato attività lavorativa retribuita nell'ultimo biennio.

(E approvato).

Art. 4.

Ai fini del diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria e per l'assistenza mutualistica di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, modificato dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 9 settembre 1947, n. 981, i periodi di disoccupazione di cui all'articolo 2 della presente legge sono assimilati a periodi di contribuzione.

(È approvato).

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1961-62 viene fatto fronte: per lire 1 miliardo a carico del capitolo n. 52 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1960-61; per lire 1 miliardo a carico del capitolo n. 41 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'esercizio 1961-62; per lire 1 miliardo e 500 milioni con una corrispondente aliquota delle entrate derivanti dalla legge 9 novembre 1961, n. 1233; per lire 2 miliardi con un prelievo di pari importo da operarsi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a carico della gestione della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria in favore della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

(È approvato).

Ricordo alla Commissione che è stato presentato, dal senatore Carelli, il seguente ordine del giorno firmato anche dai senatori Ferrari, Milillo e Pajetta:

« La 8ª Commissione permanente del Senato, discutendosi i disegni di legge nn. 1815 e 1816, considerata la grande importanza economica e sociale della coltivazione del tabacco in Italia; invita il Governo ad affrontare nella maniera più completa ed efficace, intensificando la ricerca del mezzo di lotta più idoneo attraverso l'opera coordinata degli Istituti sperimentali, l'azione contro il moderno flagello tabacino, che se non valutato nella sua estrema dannosità provocherebbe la distruzione di una notevole fonte di lavoro specialmente nelle zone del nostro Meridione ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,55.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari